

**QUESITI FORMULATI AD ANAC DA PARTE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'OSSERVATORIO DEI CONTRATTI PUBBLICI SUL TIPO DI PROCEDURE DA ADOTTARE  
NEGLI APPALTI DI LAVORI - SERVIZI - FORNITURE - AGGIORNATI AL 04/11/2020**

N°	Nuovo stato	Area	Tema	Sezione Proponente	Testo quesito	Ufficio Anac	Testo risposta	Aggiornamenti Tavolo del 16.12.2020
1	Chiuso	Obblighi informativi	Opzione di rinnovo	TRENTO	Come ci si comporta nel caso di un contratto di importo inferiore a 40.000€ che prevede rinnovo? Si richiede uno smartcig indicando l'importo a base di gara completo e poi col rinnovo si richiede un secondo smartcig per la parte in più? Si richiedono due Cig ordinari anche se siamo sotto la soglia dei 40mila?		Premesso che il D. Lgs. 50/2016 non prevede l'opzione esplicita di rinnovo ma una serie di situazioni annoverate sotto il termine di "modifiche contrattuali" (art. 106) ogni qual volta sia necessaria una modifica contrattuale nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall'art. 106, non sarà necessario prendere un nuovo CIG ma utilizzare la nuova scheda "Modifiche contrattuali", selezionare la motivazione adeguata e continuare a rendicontare sul CIG iniziale.	In base alla considerazione che anche il rinnovo deve essere previsto nella documentazione di gara e viene rilevato come tipologia di modifica contrattuale, se il totale dell'importo dell'appalto, comprensivo delle opzioni, rimane al di sotto della soglia dei 40.000 euro, si acquisisce semplicemente lo Smart-CIG senza operare ulteriori comunicazioni in merito. Qualora si acquisisse un CIG "ordinario" invece che uno Smart-CIG pur essendo sotto i 40.000€, le comunicazioni potrebbero essere rese con la scheda di modifica contrattuale ma solo volontariamente.
2	Chiuso	Obblighi informativi	Appalti verdi	BOLZANO	Cosa si intende con "sono stati rispettati tutti i criteri minimi del PAN GPP" (intesi quali specifiche tecniche di base e condizioni contrattuali/esecuzione", che sono stati rispettati nella documentazione di gara ovvero dall'aggiudicatario o da tutti gli offerenti?		Si riferisce al rispetto (totale o parziale) della prescrizione ex art. 34 c.1 del D. Lgs. 50/2016 (e prima ancora dell'art.68-bis c.1 del D. Lgs. 163/2006), ossia all'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del MATTM	confermato
3	Chiuso	Obblighi informativi	Appalti verdi	BOLZANO	1. Se l'oggetto della gara non permette di rispettare tutti i criteri minimi (intesi come sopra), visto che si acquistano solo in parte prodotti indicati nel CAM, ma tutti i criteri minimi che si riferiscono al prodotto acquistato sono stati rispettati, si comunica "Si, tutti" o "NO, solo alcuni"? 2. Nel caso di rispetto delle sole specifiche tecniche di base e delle condizioni contrattuali di esecuzione come indicato dall'art. 34 del d.lgs 50/2016, la procedura di gara è classificabile come appalto verde?		Le informazioni sono richieste a livello di lotto e non di gara, per cui il rispetto (totale o parziale) dei criteri minimi va riferita all'oggetto del singolo lotto. Qualora anche il lotto fosse relativo solo in parte all'acquisto di prodotti per i quali sussistono dei CAM, se tutti i criteri minimi che si riferiscono al prodotto acquistato sono stati rispettati si seleziona "Si, tutti".	confermato

4	Chiuso	Obblighi informativi	Appalti verdi	BOLZANO	<p>A titolo di conferma si richiede, se il tenore della prima risposta va inteso nel senso che è contemplata e, quindi, ammessa la possibilità che una procedura di appalto non rispetti tutti ed integralmente i requisiti minimi di base (intesi quali le specifiche tecniche di base e le condizioni contrattuali di esecuzione) previsti dai rispettivi CAM.</p> <p>Il dubbio nasce dal fatto che il contenuto dell'art. 34 comma 1 del d.lgs 50/2016 proprio con riferimento alle specifiche tecniche di base ed alle condizioni contrattuali di esecuzione pare non lasciare dubbi sull'obbligo di un loro integrale rispetto nella disciplina di gara, mentre nell'inserire i dati ai fini del monitoraggio affidamenti appalti verdi, sembrerebbe esserci questa opzione.</p>		<p>L'opzione, prevista dall'applicazione per il monitoraggio degli appalti verdi, che consente di comunicare il rispetto anche solo parziale dei requisiti minimi di base non può legittimare un comportamento difforme da quanto previsto dalla norma, ma ha l'obiettivo di rilevare tutte le possibili casistiche che possono verificarsi nella realtà, che è una delle finalità del monitoraggio. Inoltre, nel caso di rispetto delle sole specifiche tecniche di base e delle condizioni contrattuali di esecuzione come indicato dall'art. 34 del d.lgs 50/2016, la procedura di gara è classificabile come appalto verde.</p>	confermato
5	Chiuso salvo approfondimenti	Obblighi informativi	Concorsi di progettazione e	BOLZANO	<p>Per i concorsi di progettazione, non essendo possibile trasmettere ulteriori comunicazioni dei dati oltre quelli prodotti nell'acquisizione del CIG e nel suo perfezionamento, ai fini del Monitoraggio e Trasparenza, gli importi di eventuali premi liquidati ai vincitori, in che modo dovrebbero essere pubblicati?</p> <p>Ai fini di pubblicità è obbligatoria la pubblicazione del formulario standard SF_13 che però include solamente l'importo assegnato al primo, non è possibile indicare eventuali altri premi oltre a quello assegnato al primo classificato.</p> <p>Nel Comunicato del Presidente ANAC del 18 dicembre 2019 viene prevista la compilazione delle Schede ordinarie per i concorsi di progettazione mentre nel Comunicato del 16 ottobre 2019 tale fattispecie non era presente. Relativamente al Monitoraggio non comprendiamo come possano essere compilate le schede ordinarie dato che non ci troviamo di fronte ad una procedura al termine della quale viene stipulato un contratto o affidato un incarico. Non sono presenti una serie di elementi caratteristici di una procedura di gara ed il premio può essere attribuito anche a 5 progettisti diversi.</p>		<p>E' stata introdotta la possibilità di inserire più aggiudicatari in scheda aggiudicazione di un concorso di progettazione e idee.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui "gli autori dei progetti premiati avranno diritto all'attribuzione di appalti di servizi" e che la "decisione della commissione giudicatrice sia vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore" previsti alla sezione IV.3) del formulario UE è stato creato un collegamento tra la fase di concorso e la fase di esecuzione del servizio.</p> <p>In questo caso vi sarà una registrazione della prima fase del concorso con l'indicazione dei premi e la comunicazione dei vincitori, nella scheda di aggiudicazione) con il rispettivo ammontare del premio vinto.</p> <p>Successivamente, sarà acquisito un secondo CIG, collegato al primo, sull'affidamento del servizio di progettazione vero e proprio. Questo CIG sarà semplicemente riferito all'affidamento di un servizio di progettazione (completamente autonomo dal primo ma collegato allo stesso per giustificare l'affidamento diretto al vincitore del concorso) e avrà vita comunicativa alla stregua dell'affidamento di qualsiasi appalto di servizi. Si è deciso di inserire nella v. 3.04.4.1 di Simog il seguente controllo: in fase di acquisizione del</p>	Si conferma la risposta già fornita, e si resta in attesa di ulteriori indicazioni dalla P.A. BZ in merito alle difficoltà di compilazione di alcuni campi/schede per i concorsi di progettazione e idee

6	Chiuso	Obblighi informativi	Appalti pre-commerciali	VALLE D'AOSTA	<p>Quali sono gli obblighi di richiesta Cig in caso di appalti pre-commerciali?</p> <p>Nel caso specifico, l'appalto prevede 4 lotti e, per rispettare appieno il principio della selezione successiva delle imprese aggiudicatarie stabilito dalla Commissione europea, si è previsto di articolare la procedura nelle seguenti 3 fasi per ogni lotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase 1 – Elaborazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.</li> <li>- Fase 2 - Realizzazione del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.</li> <li>- Fase 3 - Realizzazione del prototipo e sperimentazione.</li> </ul> <p>Nelle prime 2 fasi ai concorrenti selezionati viene riconosciuto un importo a titolo di rimborso delle spese sostenute e, soltanto al termine dell'intera procedura di appalto pre-commerciale, prima dell'avvio della Fase 3, l'amministrazione regionale stipulerà un contratto con l'unico affidatario finale di ciascun lotto, quindi è stato chiesto un solo CIG per ogni lotto.</p> <p>Adesso il RUP chiede come compilare le schede dell'Osservatorio in quanto per come è stata strutturata la documentazione relativa all'appalto si ritrova con diversi aggiudicatari nelle fasi 1 e 2 ai quali ha corrisposto dei rimborsi spese, ma l'unico contratto che andrà a stipulare sarà con l'aggiudicatario della fase 3.</p>	URCP	<p>Nelle more di un approfondimento della fattispecie e di formalizzare i relativi obblighi informativi, si ritiene la casistica assimilabile a quella dei Concorsi di progettazione e pertanto va richiesto solo un Cig iniziale per ogni lotto, da utilizzare anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti relativi al rimborso delle spese sostenute e che, essendo la fattispecie esclusa dal monitoraggio, nessuna scheda SIMOG è dovuta successivamente al perfezionamento CIG ed ai dati comuni (esito).</p>	<p>Si conferma la possibilità di trattare gli appalti pre-commerciali con un meccanismo bifasico simile a quello esistente per i Concorsi di progettazione e di idee.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase 1 di selezione: CIG di importo pari all'ammontare dei rimborsi ai partecipanti, preso con modalità di realizzazione "appalto pre-commerciale" (nuova voce da prevedere in una MEV SIMOG). Le comunicazioni arrivano fino alla dati comuni</li> <li>- Fase 2 di aggiudicazione del contratto: CIG preso con collegamento al CIG di fase 1, prevedere una nuova voce nei motivi di collegamento "Affidamento a seguito di appalto pre-commerciale" (nuova voce da prevedere in una MEV SIMOG)</li> </ul> <p>Il contributo di gara si paga in entrambe le fasi. In presenza di una selezione in più fasi (progetto, prototipo, prima produzione in numero limitato), queste andrebbero ricondotte ad una sola sommando l'importo dei premi/rimborsi versati ai partecipanti in fasi diverse.</p> <p>Occorre predisporre una FAQ che spieghi come quantificare l'importo del CIG nelle due fasi.</p>
---	--------	----------------------	-------------------------	---------------	---	------	--	--

7	Chiuso	Obblighi informativi	Società settore energia	BOLZANO	<p>Ambito di applicazione D.Lgs. 50/2016 - applicazione del codice dei contratti pubblici alle società attive nel settore dell'energia. Con riferimento alle società soggette a partecipazione o controllo pubblico e attive nel settore della produzione di energia elettrica, che non sono qualificabili come organismi di diritto pubblico, si pongono i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rientrano nell'ambito applicativo del codice dei contratti ovvero, stante la disposizione di cui all'art. 8 comma 4 d.lgs. 50/2016, esse ne sono escluse?</li> <li>- re rientrano nell'ambito applicativo del codice dei contratti, ad esse si applica la disciplina prevista per i settori speciali?</li> <li>- ai fini della qualificazione della società come ente aggiudicatore ovvero come impresa pubblica attiva in un mercato aperto alla concorrenza e quindi esclusa dall'applicazione del codice dei contratti nella scelta dei contraenti, ha una qualche rilevanza la circostanza che la società benefici di condizioni speciali, quali a titolo esemplificativo il c.d. dispacciamento prioritario, ovvero il rispetto obbligatorio del meccanismo dei certificati verdi? (la Commissione UE, pur riconoscendo legittimo il dispacciamento prioritario, ha definito gli effetti del dispacciamento come analoghi a quelli di un aiuto di Stato)?</li> </ul> <p>considerati i comunicati del Presidente ANAC del 16.10.2019 e del 18.12.2019, indipendentemente dalla qualificazione della società in termini di ente</p>		Le forme societarie a partecipazione pubblica sono assoggettate ai medesimi obblighi di un'amministrazione aggiudicatrice.	confermato
8	Chiuso	Obblighi informativi	Acquisto e locazione beni	TOSCANA	<p>Preso atto della disposizione dell'obbligo di richiesta di SmartCig per i contratti di acquisto o locazione di beni immobili di cui al Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2019, considerando che le locazioni del codice civile comprensibilmente non sono soggette alle regole di affidamento di cui al Codice dei Contratti e neppure sembrano rientrare nel perimetro di cui all'art 3 comma 1 della legge n. 136/2010, si chiede se tale obbligo risponde alla sola esigenza di vigilanza da parte di ANAC o è da intendersi tale anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e della trasparenza (ovvero in tale caso da includere fra quelli di cui alla L.190/2012). Inoltre si chiede se è corretto interpretare che per locazioni soggette all'obbligo di SmartCig si intendano esclusivamente quelle passive, restando logicamente escluse le locazioni attive.</p>	URCP	<p>Il Comunicato del 16/10/2019, come chiaramente specificato nel testo, non modifica le indicazioni fornite in materia di tracciabilità con la determina n. 556/2017, quindi le fattispecie escluse continueranno a restare tali. Ai sensi della delibera 1310/2016 sugli obblighi di trasparenza, i dati riferiti ai canoni di locazione versati e percepiti sono assoggettati agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 30, d.lgs. n. 33/2013. Si conferma che per locazioni soggette all'obbligo si intendono solo quelle passive.</p>	confermato

9	Chiuso	Obblighi informativi	Socio privato Società miste	PIEMONTE	Si richiedono chiarimenti sui flussi di monitoraggio relativi alla scelta del socio privato per le società miste (ex art.5 comma 9 del Codice) le cui gare prevedono un "doppio oggetto".		occorre trasmettere la scheda di aggiudicazione due volte; nella prima comunicazione si inserisce come aggiudicatario il socio privato e nella seconda comunicazione che sarà comunicata come variazione della prima, conterrà come aggiudicatario il nominativo della società che si sarà costituita con il socio privato	confermato
10	Chiuso	Obblighi informativi	Aggiudicatari convenzioni e accordi quadro	UMBRIA	Disallineamento aggiudicatari fra convenzione-accordo quadro e adesione. Necessità, per le adesioni a valle delle convenzioni sottoscritte con federalberghi, confagricoltura ed altre associazioni di categoria per la sistemazione negli alberghi della popolazione sfollata colpita dal terremoto del 2016, di indicare nell'aggiudicazione una ditta aggiudicataria (alberghi, agriturismi o altro tipo di strutture ricettive) diversa da quella della convenzione, ovvero dalle citate associazioni.		si ribadisce l'obbligo di richiesta CIG e monitoraggio anche per i contratti in questione, e conferma che Simog attualmente non lo consente. In dettaglio, su interfaccia Web, nella scheda adesione il sistema visualizza in automatico gli aggiudicatari dell'AQ e non si può indicare un diverso aggiudicatario. Sui WS, se si indica un aggiudicatario diverso da quelli indicati nell'AQ, il sistema restituisce un messaggio d'errore. Rimane da definire una modalità che consenta di risolvere il problema in questi casi, sebbene siano alquanto rari.	Attualmente è in rilascio (3.04.5) la possibilità di stipulare convenzioni o accordi quadro con le associazioni di categoria e successivamente, nelle schede di adesione, inserire l'operatore economico finale titolare del contratto specifico.
11	Chiuso	Obblighi informativi	gestiona fase esecutiva di convenzione	BOLZANO	L'indizione di una procedura del tipo Convenzione/AQ viene espletata da una centrale di committenza o stazione unica appaltante (SUA). Nel caso in cui la fase esecutiva passi ad altra SA che sovraintende alla gestione del contratto in che modo deve avvenire il passaggio dalla SUA alla SA esecutrice?		La procedura passa di competenza dalla SUA alla SA esecutrice mediante voltura del CIG. Il CIG figlio viene utilizzato esclusivamente per lo stacco degli ordini	confermato
12	Chiuso	Obblighi informativi	Esenzione applicazione d.lgs. 50/2016	BOLZANO	La LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 all'art. 78 prevede che: Le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l'obbligo del rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Si richiede: - se la fattispecie può essere trattata come le altre ipotesi di esclusione di cui al comunicato ANAC del 16.10.2019; se debba essere prelevato sempre lo smart-CIG senza limiti di importo ovvero se debba essere prelevato smart-CIG/CIG a seconda dell'importo	URCP	Li potremmo trattare come i Servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro che prendono lo Smart CIG fino a € 40.000 e il CIG per importi superiori.	Si conferma la risposta già fornita: si applica quanto stabilito dal Comunicato del 16 ottobre 2019 per "Servizi di difesa e protezione civile forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro" (Art. 17, comma 1, lettera h), D.Lgs. 50/2016), ossia - smartCIG fino a 40.000 € - CIG oltre 40.000 €

13	Chiuso	Obblighi informativi	Varianti e modifiche contrattuali	TOSCANA	<p>Al pari di ogni altra procedura di affidamento, anche per le adesioni la possibilità di ricorrere a modifiche contrattuali è disciplinata dall'art.106, per quanto considerando che, nel caso del comma 1 let.a, i documenti di gara che devono prevederla sono da intendersi come quelli per l'affidamento dell'accordo quadro. Nel caso molto frequente di una sottostima iniziale (ovvero all'acquisizione del cig derivato), ovvero della sopraggiunta necessità di acquisire una quantità o una prestazione aggiuntiva a quella inizialmente prevista, pare dunque possibile ricorrere a modifica contrattuale laddove siano presenti le condizioni di cui al comma 2 dell'art.106 ovvero una delle ulteriori previste dalle varie lettere del comma 1.</p> <p>Se confermato quanto sopra si ritiene tuttavia che in molti casi, come quello specifico di acquisti aggiuntivi (intesi come ulteriori quantità) di beni (es. farmaci) rendicontabili e fatturabili separatamente, sia sempre possibile, ed anzi preferibile laddove ritenuto ed indicato da parte della centrale di committenza o soggetto aggregatore, richiedere comunque un nuovo Cig derivato anche quando ricorrano le condizioni per una modifica del contratto.</p> <p>In sintesi si ritiene di mantenere l'indicazione di provvedere ad una nuova adesione e richiedere un nuovo Cig derivato per ogni ulteriore acquisto, salvo che questa aggravi la gestione della rendicontazione e dei pagamenti e che questa consigli pertanto di ricorrere ad</p>	URCP	<p>In base all'art. 54 commi 3 e 4, e come ribadito anche dalla FAQ A38, le modifiche contrattuali art. 106 sono applicabili anche ai contratti di adesione (che sono pur sempre dei contratti per i quali trova applicazione l'art. 106) purchè tali modifiche non portino al superamento dei limiti temporali ed economici dell'AQ.</p> <p>Limitandosi al caso di acquisto di beni, si ritiene ammissibile anche stipulare un'adesione ex novo purchè si rimanga sempre nella capienza e nella durata dell'AQ</p>	
14	Chiuso	Obblighi informativi	Varianti e modifiche contrattuali	TOSCANA	<p>Quali sono gli obblighi in caso di variante oltre quinto d'obbligo per contratti rientranti nell'ambito del precedente Codice (D.Lgs.162/06)? Deve essere staccato un nuovo Cig e, sul cobntratto originario, compilata la "vecchia" scheda variante?</p>		<p>Le gare nate sotto l'egida del D.Lgs. 163/2006 continuano ad osservarne le prescrizioni, per cui devono ancora comunicare la vecchia scheda di "Variante" e non la scheda di "modifica contrattuale", con la quale non hanno nulla a che fare.</p>	Confermato
15	Chiuso	Obblighi informativi	SmartCig e contratti di importo inferiore a 40mila €	BOLZANO	<p>In relazione al Comunicato del Presidente ANAC del 16 ottobre 2019 relativamente alle fattispecie per le quali è prevista l'acquisizione dello SmartCIG "senza limiti di importo" gli obblighi risultano soddisfatti, oltre che con trasparenza e pubblicità, mediante "tracciatura finanziaria". L'attività di trasmissione dati all'Osservatorio mediante Schede non è invece dovuta. Dalla penultima frase del comunicato non è univocamente comprensibile cosa dovrebbe essere fatto ( ... gli obblighi di comunicazione attualmente in essere per i settori ordinari si intendono estesi a tutte le altre fattispecie, ivi comprese quelle elencate in tabella). Nelle altre casistiche le schede vanno compilate solamente in caso di CIG ordinario, quindi per SmartCIG non dovrebbero mai essere compilate.</p>		<p>Si conferma che in caso di SmartCig le schede non devono essere compilate</p>	Confermato

16	Chiuso	Obblighi informativi	SmartCig e contratti di importo inferiore a 40mila €	BOLZANO	<p>Con SIMOG 3.04.04 è stata prevista la possibilità di compilare le schede del monitoraggio anche per importi inferiori a 40mila € (per i quali si sia staccato un Cig e non uno SmartCig). Si conferma che tale compilazione è da intendersi come facoltativa per tutti i contratti, compresi dunque gli Accordi Quadro e Convenzioni e le relative adesioni? Ed in particolare resta facoltativa per gli accordi quadro e convenzioni, nonostante per essi vi sia l'obbligo di richiedere un Cig anziché uno SmartCig anche se di importo inferiore a 40mila € (e pertanto si debba configurare la situazione obbligo CIG, facoltà schede)?</p>			<p>Non sussiste più l'obbligo di chiedere un CIG per gli AQ sotto i 40k: per essi è possibile prendere uno smartCIG ma non è possibile creare un'adesione con uno smartCIG.</p> <p>Riguardo agli obblighi informativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nella 3.04.4 è stata data la possibilità, non l'obbligo, di invio delle schede successive anche per i contratti AQ sotto i 40k.</li> <li>- Nella 3.04.4.1 questa possibilità è stata estesa a tutti i tipi di contratto per CIG sotto i 40k.</li> </ul> <p>Ad oggi, quindi, per qualsiasi CIG sotto i 40k (anche di AQ) la rendicontazione delle schede successive al perfezionamento è facoltativa.</p>
17	Chiuso	Obblighi informativi	SmartCig e contratti di importo inferiore a 40mila €	TOSCANA	<p>Un decreto del Ministero dell'Interno, ed in maniera più esplicita la relativa circolare attuativa, richiede, ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, la compilazione di schede di aggiudicazione anche per Cig di importo inferiore a 40mila euro (se rientranti nell'ambito dell'accesso al finanziamento di cui il decreto parla).</p> <p>Tenendo conto del fatto che Simog consente tale possibilità in via facoltativa dall'ultima versione, tale disposizione deve essere considerata obbligatoria? Nel caso fosse da ritenere tale, non essendo stati i sistemi regionali ancora allineati alla nuova funzionalità SIMOG, nelle more i loro utenti, per la compilazione delle schede di contratti di importo inferiore a 40mila €, saranno rimandati alla compilazione su Simog.</p>		<p>L'erogazione di contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale era stata già prevista con la Legge di Bilancio 2019 (commi 107-112 art.1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145), con la differenza che la condizione per ottenere il contributo era che l'esecuzione dei lavori iniziasse entro il 15 maggio 2019. Anche lo scorso anno le disposizioni attuative (Decreto del Min Interno del 10.1.2019) imponevano la richiesta del CIG (escludendo tassativamente lo smartCIG) e il controllo dell'inizio lavori attraverso la verifica della data di aggiudicazione inserita su SIMOG, per cui il problema si era già manifestato e risolto, verso marzo-aprile 2019, grazie a una Comunicazione della RGS, che ha realizzato anche una Guida Rapida e la FAQ n.114 dell'area "Spesa per opere pubbliche" e che in sostanza dispone che, per i CIG &lt; 40.000€, la data di aggiudicazione definitiva si inserisce direttamente sul Sistema BDAP MOP. In assenza di analoghe puntualizzazioni della RGS per i contributi 2020-2024 (previsti dalla Legge di Bilancio 2020), si ritiene che le indicazioni dello scorso anno siano ancora valide per quello in corso.</p>	<p>confermato</p>

18	Chiuso salvo approfondimenti	Obblighi informativi	Rinnovi e ripetizioni di servizi analoghi	UMBRIA	<p>La polizze assicurative che vengono rinnovate annualmente possono essere considerate come ripetizione di servizi analoghi e pertanto, secondo le indicazioni di cui alla FAQ: "A36. Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi contributivi e informativi verso l'Autorità, in caso di appalti che prevedono ripetizioni?, prevedere la richiesta di un nuovo CIG?</p> <p>Si precisa che nel caso specifico che ha originato il quesito, la stazione appaltante ha fatto una gara con 6 lotti, ciascuno relativo ad una polizza assicurativa e, per ogni lotto, è stata prevista l'opzione di ripetizione del contratto e l'importo dei CIG è stato dunque riportato pari al totale comprensivo di eventuali ripetizioni. Nei nuovi CIG presi per il rinnovo annuale della polizza, è stato indicato che "l'appalto deriva dall'ipotesi di collegamento: Ripetizione di lavori o servizi analoghi" ed è stato valorizzato il CIG collegato. L'importo del nuovo CIG è stato posto pari alla sola ripetizione annuale.</p>	URCP	<p>La ripetizione dei servizi analoghi, in generale, prevede l'acquisizione di un nuovo CIG allorché si procederà alla ripetizione. Il CIG della ripetizione dovrebbe essere acquisito per l'intera durata prevista, così come indicato nei documenti di gara. La possibilità del frazionamento di anno in anno potrebbe non essere giuridicamente corretta e richiede dunque un approfondimento.</p> <p>Si conferma che in caso di adozione dell'opzione, si deve acquisire un nuovo CIG avendo cura di selezionare, nella relativa scheda di acquisizione, il campo "L'appalto prevede una delle seguenti ipotesi di collegamento", e di inserire, alla richiesta, il numero del CIG acquisito per il contratto originario. Di conseguenza, le schede successive relative alla prestazione opzionale avranno uno sviluppo autonomo e un proprio collaudo/regolare esecuzione.</p> <p>Cosa diversa, invece, è l'applicazione di una delle motivazioni di "Modifica contrattuale" che non prevede l'acquisizione di un nuovo CIG ma la trasmissione della sola scheda dedicata alle motivazioni contrattuali.</p>	<p>L'Ufficio URCP ha chiarito che la ripetizione dei servizi analoghi deve essere intesa come ulteriore procedura di affidamento per servizi attinenti (nel senso di similitudine) quelli dell'appalto originario ma non identici all'appalto esperito, che vengono affidati all'OE originario. La ripetizione può essere utilizzata una sola volta nel triennio successivo alla stipula dell'appalto iniziale (art.63 c.5)</p> <p>Nel caso prospettato sembra più corretto parlare di "rinnovo", in quanto le condizioni contrattuali sembrano immutate. Il rinnovo è un'opzione che va prevista nella documentazione di gara iniziale, per cui può essere esercitata una sola volta</p>
19	Chiuso	Obblighi informativi	Rinnovi e ripetizioni di servizi analoghi	UMBRIA	<p>In caso di nuovo Cig per ripetizione di servizi analoghi, quali sono le date da riportare nella scheda aggiudicazione (es. data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito, data Invito o data di scadenza per la presentazione delle offerte)? Devono essere riportate quelle inserite nel CIG collegato? Nel caso specifico della data di aggiudicazione definitiva, quale si deve riportare: quella dell'aggiudicazione del CIG collegato o quella dell'atto con cui hanno fatto il rinnovo?</p>	URCP	<p>La ripetizione di servizio analogo dovrebbe trovare riscontro in qualche atto formale che indichi la volontà dell'amministrazione di utilizzare l'opzione della ripetizione e quindi le date dovrebbero essere riferite a quel documento.</p>	<p>si conferma. Non dovrebbe essere impedito di inserire date coincidenti tra loro</p>

20	Chiuso	Obblighi informativi	Buoni pasto	PIEMONTE	<p>A quale settore devono essere riportati gli acquisti di buoni pasto? Il CPV 30199770 Buoni pasto li classifica come forniture e non è contemplato nell'allegato IX dell'art 144 (servizi esclusi o in regime attenuato), ma in realtà tutta la tematica dei buoni pasto è trattata nell'art 144 medesimo. A nostro avviso se il CIG in questione è preso da centrale di committenza (o soggetto aggregatore) si dovrebbe inserire uno dei CPV contemplati nell'allegato IX (in quanto presente la caratteristica di appalto di Servizi);</p> <p>Nel caso invece di adesione (buoni pasto) tale caratteristica viene meno e parrebbe più consona la tipologia "fornitura": quindi tale scelta non ricadrebbe nel regime alleggerito e si tratterebbe di contratto ordinario di Forniture.</p> <p>Al momento della richiesta del CIG su SIMOG compaiono i due campi i due campi:</p> <p>Contratto escluso o rientrante nel regime alleggerito: SI/No</p> <p>Contratto regime particolare di appalto (speciale o alleggerito) Si/No</p> <p>Nel caso di due "si" oppure di un "si" e un "no", come devono essere trattate le schede di monitoraggio?</p> <p>In caso di semplice adesione, non è chiaro se si debbano marcare e successivamente trasmettere le schede come servizi esclusi o meno.</p>	URCP		<p>URCP: la CPV è quella, non rientrano né nel regime alleggerito né nei contratti esclusi né nei regimi particolari di appalto, per cui entrambi i flag sono a NO.</p> <p>La stess CONSIP li considera in questo modo</p>
21	Chiuso	Obblighi informativi	Nuova scheda conclusione per accordi quadro e convenzioni	EMILIA-ROMAGNA	<p>Nella nuova versione di Simog è ora possibile compilare la scheda "CONCLUSIONE" anche nel flusso dei CIG classificati come "Accordo quadro/Convenzione".</p> <p>Si osserva in proposito che, nonostante nelle precedenti versioni del documento di modellazione flussi, lo schema dei flussi riportasse in nota che per la "conclusione" degli accordi quadro dovevano essere "definiti i contenuti", tale scheda appare tuttavia in tutto identica a quella in uso e già vigente per i contratti diversi (Cig ordinari e figli).</p> <p>La finalità della scheda parrebbe quella di consentire la segnalazione dei casi di interruzione del procedimento o di revoca dell'aggiudicazione che a sua volta consente di accedere alla scheda di monitoraggio della fase della "Ri-aggiudicazione". Sarebbe' quindi importante attivare anche nel Sitar questa scheda della conclusione anche nei flussi sopra-citati. Si richiede in quale occasione, oltre a quelle citate, si debba procedere alla compilazione della scheda in considerazione della possibile mancanza di un atto di chiusura di un accordo quadro o convenzione a seguito di accertamento del suo avvenuto pieno consumo.</p>			<p>La scheda, come giustamente osservato, non essendo obbligatoria in caso di CIG "padre", serve principalmente se non esclusivamente a permettere la gestione dell'accordo quadro che presenta una interruzione anticipata con o senza possibilità di riaggiudicazione ad altro operatore economico. Diventa importante anche limitare la continuità di affidamenti di contratti di adesione a un O.E. che sia stato dichiarato decaduto dalla Centrale di Committenza che ha aggiudicato l'appalto originario.</p>

22	Chiuso	Obblighi informativi	Concessione di lavori	BOLZANO	<p>Nel caso di concessione di lavori, è previsto che le schede osservatorio siano compilate come nel caso di una normale procedura di gara. Quindi dovrebbero essere compilate solamente per l'esecuzione dei lavori, distinguendo la fase di costruzione da quella di gestione. Per fare questo significa che l'importo di affidamento debba corrispondere all'importo necessario alla costruzione dell'opera al netto dei costi di gestione e di manutenzione previsti per la durata del contratto di concessione?</p> <p>Nella gestione degli importi avremmo quindi una gestione simile agli affidamenti che prevedono dei rinnovi, dove l'importo di gara e di CIG comprendono tutto mentre l'importo di aggiudicazione è al netto degli eventuali rinnovi.</p> <p>Quanto sopra, ovvero un importo Cig calcolato ai sensi dell'art.167 e quindi comprensivo degli utili ed un importo di aggiudicazione invece al netto degli stessi e quindi relativi alla sola realizzazione dell'opera, pare potersi dedurre dalla faq in cui si afferma che per le concessioni di lavori le schede successive al Cig seguono quelle degli appalti di lavori, non aggiungendo niente circa la componente di gestione della concessione.</p>			<p>Si conferma che, per le concessioni, le schede successive alla dati comuni sono attualmente richieste solo per le concessioni di lavori. L'importo del CIG deve essere comprensivo di tutti i costi: realizzazione, gestione, manutenzione dell'opera. In caso di concessione di lavori, nella compilazione del quadro economico all'interno della scheda di aggiudicazione, la componente lavori dovrà riguardare solo la fase di realizzazione dell'opera, mentre la componente servizi andrà riferita all'eventuale parte di gestione. Le schede successive all'aggiudicazione devono essere riferite esclusivamente alla componente di realizzazione dei lavori.</p>
23	Chiuso	Tracciati (campi, tabelle e controlli)	Soglia di anomalia	EMILIA-ROMAGNA	<p>I criteri per il calcolo della soglia di anomalia disposti dalla circolare MIT n.8 del 24/10/2019 <a href="http://www.itaca.org/documenti/news/circolare%20MIT%20calcolo%20soglia%20anomalia%20n.%208%20del%2024%20ottobre%202019%20.pdf">http://www.itaca.org/documenti/news/circolare%20MIT%20calcolo%20soglia%20anomalia%20n.%208%20del%2024%20ottobre%202019%20.pdf</a>, non escludono la possibilità - nel caso di un numero di offerte compreso fra 5 e 15 e di un valore del rapporto fra scarto dalla media e media dei ribassi inferiore a 0,15 - che l'offerta di massimo ribasso sia superiore a tale soglia. Si veda in particolare il caso A descritto a partire da pagina 5 di detta circolare dove si contempla la possibilità di individuare la soglia di anomalia incrementando del 20% la media dei ribassi (e quindi la possibilità che tutte le offerte stiano all'interno di quel 20%). Deve pertanto essere allentato il vincolo bloccante in Simog per consentire la corretta compilazione della scheda aggiudicazione quando si rientri nel caso descritto.</p>		<p>1. Il controllo viene rilassato nel caso le offerte siano <math>\geq 5</math> e <math>&lt; 15</math>, ma rimane quando le offerte sono <math>\geq 15</math>. La modifica sarà disponibile dal rilascio della ver. 3.04.5.1.</p>	<p>confermato</p>

24	Chiuso	Tracciati (campi, tabelle e controlli)	Procedura di scelta del contraente	TOSCANA	Nella versione 3.04.2 di SIMOG era stata introdotta la seguente procedura di scelta del contraente: 27 – Procedura disciplinata da regolamento interno per settori speciali. Questa voce è stata poi subito eliminata nella versione 3.04.3. Però è stata mantenuta tra le procedure della 190. Come mai? Inoltre, sarebbe opportuno unificare le procedure di scelta tra cig, smartcig e 190, unificando non solo le voci ma anche la codifica.		È corretto, la voce viene chiusa ma non sulla rilevazione L.190 per retrocompatibilità. Per ciò che riguarda le codifiche al momento non è possibile modificarle poiché fanno riferimento a 2 diverse basi dati. Il problema sarà comunque superato con la futura versione 4 di Simog.	La voce "27 – Procedura disciplinata da regolamento interno per settori speciali." è stata mantenuta sulla rilevazione L190 per retrocompatibilità, in quanto le Amministrazioni per la L.190 possono pubblicare/aggiornare dati relativi a procedure svolte in anni precedenti. Per ciò che riguarda le codifiche al momento non è possibile modificarle poiché fanno riferimento a 2 diverse basi dati. Il problema sarà comunque superato con una futura versione di Simog.
25	Chiuso		Procedura di scelta del contraente	BOLZANO	Nella lista valori "scelta del contraente" in quali casi va scelta l'opzione "procedura negoziata per affidamenti sottosoglia"?		Nelle casistiche di procedura negoziata introdotte dal Decreto "Sblocca Cantieri", con riferimento sia ai settori ordinari che a quelli speciali (quindi anche quelle di cui all'art.36 c.8 del D. Lgs. 50/2016). Per gli affidamenti di cui all'art.36 co. 2 lett. b va indicata la voce "Affidamento diretto".	Aggiornamento in base al DL 76: - affidamento diretto: per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro - procedura negoziata per affidamenti sottosoglia: lavori tra 150.000 e la soglia; servizi e forniture tra 75.000 e la soglia
26	Chiuso salvo approfondimenti		Varianti e modifiche contrattuali	sezioni diverse	Avendo convenuto che "ogni qualvolta sia necessaria una modifica contrattuale nel rispetto dei limiti e delle condizioni sancite dall'art. 106, non sarà necessario prendere un nuovo CIG ma utilizzare la nuova scheda Modifiche contrattuali, selezionare la motivazione adeguata e continuare a rendicontare sul CIG iniziale", nella tabella tipologica "scelta del contraente" dovrebbe essere eliminata la voce "31. Affidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale", invece ancora presente nell'ultima versione del documento di modellazione dei dati (3.04.4.1). L'eliminazione dovrebbe seguire quella già correttamente effettuata eliminata della voce "35.Affidamento diretto per lavori, servizi o forniture supplementari", prevedendo quindi che siano indicati come semplici affidamenti diretti, tutti i possibili casi in cui si tratti di "Modifiche contrattuali o varianti per le quali è necessaria una nuova procedura di affidamento" (ovvero quando la modifica sia determinata dalla necessità di eseguire lavori, servizi o forniture supplementari (comma 1, lett. b) art. 106 che superino il 50% dell'importo iniziale del contratto) come deve essere indicato nella tabella "motivi di collegamento".	URCP		La voce "31. Affidamento diretto per variante superiore al 20% dell'importo contrattuale", dalla prossima release di SIMOG, rimarrà disponibile per retrocompatibilità solo per gare nate sotto il 163/2006. In generale, nei casi in cui la modifica contrattuale eccede i limiti previsti dall'art.106 e richiede quindi una nuova procedura di affidamento, è necessario acquisire un nuovo CIG, collegato al CIG originario con la motivazione "Modifiche contrattuali o varianti per le quali è necessaria una nuova procedura di affidamento"
27	Chiuso		Integrazione tracciati Cig - SmartCig	BOLZANO	Per l'acquisizione degli SMART CIG è prevista una integrazione del tracciato per poter disporre di alcuni campi necessari per classificare correttamente la procedura come era stato ipotizzato in occasione dell'analisi su SIMOG_4?		No, al momento non ci sono integrazioni di tracciati pianificati	confermato

28	Chiuso	Obblighi informativi	Contratti misti	PIEMONTE	In caso di contratto misto, avente cioè sia elementi dell'appalto lavori (costruzione) per la quale la S.A. riconosce all'affidatario un corrispettivo pari all'importo a base d'asta dell'appalto, ridotto del ribasso di aggiudicazione, sia elementi della concessione (gestione trentennale del bene, la cui remunerazione è costituita unicamente dal diritto di usufruire del bene). La materia è normata dal Codice dei Contratti agli artt. 28 c 7 "Contratti misti di appalto" e 169 "Contratti misti di concessioni". E' possibile ricondurre la casistica in una delle situazioni di collegamento dei CIG?	URCP	Su questa domanda abbiamo un dubbio in merito alla correttezza della procedura utilizzata. Sembrerebbe una concessione per costruzione e gestione "travestita" da contratto misto di lavori e concessione. In questo modo, il rischio di costruzione (che dovrebbe essere allocato in capo al concessionario) ricade sul concedente, perché al concessionario è riconosciuto un prezzo per la costruzione e la concessione riguarda solo la gestione del bene (gestione peraltro trentennale a fronte di nessun onere apparente per il concessionario). Abbiamo dei dubbi che tutto ciò si possa fare, ma con i pochi elementi a disposizione non è possibile dare una risposta esaustiva.	La commistione appalto+concessione non è prevista dal Codice per cui, stando a quanto descritto, le modalità utilizzate per espletare la gara non appaiono consone. Non essendo questa la sede più opportuna, si consiglia di formulare una richiesta di parere all'ANAC allegando tutta la documentazione necessaria
29	Chiuso	Obblighi informativi	Contratti misti	PIEMONTE	La PATRIMONIO CITTA' DI SETTIMO TORINESE S.R.L., con la procedura di gara in oggetto, ha aggiudicato un contratto misto di appalto di lavori e concessione, concernente il nuovo Palazzetto dello sport di Settimo Torinese. Più precisamente il Contratto ha per oggetto l'appalto dei lavori per la realizzazione del Palazzetto (la remunerazione dell'aggiudicatario è costituita da un corrispettivo in denaro), la concessione di gestione trentennale del Palazzetto medesimo (la remunerazione dell'aggiudicatario è costituita dal diritto di gestire e sfruttare economicamente il Palazzetto facendo propri i proventi della gestione). Come noto, la materia è normata dal Codice dei Contratti agli artt. 28 "Contratti misti di appalto" e 169 "Contratti misti di concessioni". La scelta del contratto misto di appalto e concessione (in luogo di una concessione di costruzione e gestione) è stata motivata dal fatto che la Stazione Appaltante disponeva di un contributo statale di euro 5.680.000,00 (a fronte di un importo complessivo di progetto pari ad euro 6.288.275,00), assegnatole con delibera CIPE n. 57 dell'1/12/2016 a valere sulla residua disponibilità delle risorse di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007/2013, a titolo di cofinanziamento per la realizzazione dell'opera. Il bando di gara esponeva un "valore totale stimato" della procedura di euro 13.818.092,20, risultanti dalla somma di euro 5.024.930,20 quale importo a base di gara per l'appalto e di euro 8.793.165,00 quale valore presunto della	URCP		vedi quesito n.28

30	Chiuso	Tracciati (campi, tabelle e controlli)	Modifica contrattuale	PIEMONTE	<p>Secondo quanto si legge nella versione del documento di analisi modellazione flussi del 16.10.2019, relativamente alle voci della tabella "motivi_modifica_contrattuale si legge che a partire dalla v. 3.04.4 le voci con data inizio validità 18/04/2016 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016) introdotte nella v. 3.04.2 (attivata in data 26/06/2019) saranno disponibili per tutte le modifiche contrattuali per le gare pubblicate successivamente al 18/04/2016.</p> <p>Le voci con data fine validità 26/06/2019 (relative al D. Lgs 163/2006) saranno ancora disponibili dopo tale data, per le gare create successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs 50/2016, solo per consentire una eventuale modifica ad una scheda 'Variante' trasmessa prima della v. 3.04.2 di Simog. Non saranno più disponibili per le nuove modifiche contrattuali."</p> <p>Si chiede pertanto se per le gare dal 18/04/2016 al 26/06/2019 possono quindi essere ancora utilizzati i valori delle vecchie combo del 163/2006.</p>		<p>Per le gare create dal 18/04/2016 al 26/06/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le vecchie voci possono essere usate solo per consentire una modifica della scheda 'Variante' già inviata</li> <li>- Le nuove voci possono essere usate solo per l'invio di una nuova scheda 'modifica contrattuale' (ex scheda variante) e non per una modifica ad una scheda variante già inviata</li> </ul>	confermato
31	Chiuso salvo approfondimenti	RASA - AUSA	funzionalità RASA	PIEMONTE	<p>Si rileva una ambiguità nella terminologia adottata nella messaggistica AUSA: quando il RASA opera attraverso il comando "Disattiva RUP" per CdC selezionati riceve in posta ordinaria il messaggio: "DISATTIVAZIONE PROFILO RUP \n Si comunica che il RASA della Stazione Appaltante "denominazione centro di costo", ha disattivato il profilo di Responsabile del procedimento associato al centro di costo "denominazione stazione appaltante" assegnato al Sig. Mario Rossi; pertanto, tale profilo non è più abilitato ad operare nell'ambito dei servizi dell'Autorità."</p> <p>Si evidenzia quindi lo scambio tra l'indicazione del centro di costo e quello della stazione appaltante che genera confusione.</p>		La correttiva sarà implementata appena possibile	La MEV su AUSA, 'aggiunta dell'id dei cdc' è da valutare e pianificare insieme al fornitore
32	Chiuso salvo approfondimenti	RASA - AUSA	funzionalità RASA	PIEMONTE	<p>Il RASA per governare i propri centri di costo dovrebbe avere la funzionalità di scarico dei CIG con l'indicazione dell'avanzamento degli obblighi informativi; inoltre per ogni CdC sarebbe utile la visibilità dell'ID stazione appaltante.</p>		L'esigenza sarà oggetto di valutazione	La MEV su Simog, per consentire al RASA l'accesso in lettura da Simog a tutti i CIG della SA, sarà inserita in una futura (non la prossima) release
33	Chiuso	RASA - AUSA	rappresentante legale	VENETO	<p>Quando il Presidente di una Regione o sindaco di un comune viene stato riconfermato per nuova legislatura e quindi come rappresentante legale dell'Ente: deve essere inserito ex novo in AUSA?; è sufficiente aggiornare la data di inizio della nuova carica?; si possono lasciare inalterati i dati, compresa la data di inizio della carica e quindi confermare quanto già presente?</p>			AUSA prevede solo la data di inizio incarico, quindi se viene riconfermato non bisogna cambiare nulla

34	Chiuso	RASA - AUSA	duplicazione SA	BOLZANO	<p>Si rappresenta il caso della Fondazione St. Josef - Fondazione St. Josef. Che compare due volte in anagrafica delle stazioni appaltanti.</p> <p>Su SIMOG esistono due profili: uno corrispondente al C.F: 81004610218 assegnato alla nostra competenza territoriale ma non utilizzato dalla SA; uno corrispondente alla P.IVA: 00859580219 non assegnato alla nostra competenza territoriale e che è attualmente utilizzato dalla SA per prelevare CIG.</p> <p>La discriminante da noi utilizzata per l'identificazione delle SA è rappresentata dal codice fiscale, nello specifico caso quindi da 81004610218.</p> <p>La soluzione del problema dovrebbe quindi stare nell'unificazione delle due posizioni, utilizzando unicamente il codice fiscale come identificativo (non tutte le SA dispongono di una partita iva).</p>			<p>Sarà attivato il contact center affinché una delle posizioni, e tutti i profili ad essa associati, sia chiusa e i relativi CIG migrati alla posizione corretta (ossia quella registrata con il CF). Nel frattempo possiamo assegnare la SA con P. IVA. alla competenza di Bolzano per dargli visibilità dei CIG.</p> <p>[Agg. 18/1/2021: migrazione dei CIG conclusa]</p>
35	Chiuso	Altri temi	Contributo ad Anac	TRENTO	<p>Se la SA delegata acquisisce il CIG e lo perfeziona, deve pagare anche il contributo all'ANAC oppure ci sarà la possibilità che possa pagarlo la SA delegante nonostante il CIG non sia stato ancora preso in carico?</p>	URF	Il contributo lo paga la SA delegata, che crea la gara e i CIG	confermato
36	Chiuso	Altri temi	Contributo ad Anac	TRENTO	<p>Ad oggi il pagamento del contributo ANAC nel caso di gare svolte dalla centrale di committenza su delega di un altro ente è in capo alla centrale. ANAC, infatti, emette il mandato di pagamento nei confronti del soggetto che ha fatto richiesta del CIG. Ciò comporta che la centrale di committenza ha l'onere di pagare il contributo per poi chiedere il rimborso all'ente delegante. Si richiede pertanto la generazione del MAV di pagamento del contributo direttamente carico dell'ente delegante considerando che i dati di quest'ultimo vengono comunque comunicati in sede di richiesta del CIG.</p>	URF		<p>Rimane il funzionamento attuale: il contributo lo paga la SA delegata, che crea la gara e i CIG</p>
37	Chiuso salvo approfondimenti	Altri temi	Contributo ad Anac	UMBRIA	<p>Sui CIG per la ripetizione di servizi analoghi (quando sia stato anche indicato il collegamento con il precedente CIG) viene di nuovo richiesto il contributo alla SA? Non si considera già pagato sull'intero importo del primo CIG?</p>			<p>I CIG presi come ripetizione di servizi analoghi non devono essere soggetti a contribuzione: stiamo verificando che i sistemi implementino correttamente questa esenzione</p> <p>[Agg. 18/1/21: l'esenzione viene correttamente calcolata sulla ripetizione dei servizi analoghi, il contributo non viene richiesto anche se Simog erroneamente sembra richiederlo: questo malfunzionamento sarà oggetto di una prossima correttiva]</p>
38	Chiuso	Altri temi	AVCPASS	UMBRIA	<p>Su un nuovo CIG relativo a ripetizione di servizi analoghi, deve essere ripetuta la verifica dei requisiti in AVCPass?</p>	URCP		<p>Si, è possibile tecnicamente e prevista normativamente</p>

39	Chiuso	Altri temi	Simog - Bdap	BOLZANO	SIMOG provvede già a riversare alla BD BDAP le informazioni raccolte mediante le schede osservatorio relative ai settori esclusi?		Al momento i dati che vengono girati a BDAP riguardano i soli interventi relativi a progetti di investimento in opere pubbliche con CUP. Il problema non dovrebbe riguardarli, in ogni caso i dati trasferiti sono già aggiornati alle nuove fattispecie	Attualmente alla BDAP sono inviate tutte le informazioni relative agli appalti che hanno un'associazione CIG-CUP
40	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	trasmissione dati da sistemi regionali	PIEMONTE	Nei casi in cui il RUP imposti la scheda Dati comuni o altre schede su SIMOG e le mantenga in stato "in definizione", quando lo stesso Rup crea ed invia le schede sui sistemi regionali queste non si riescono a trasmettere a Simog.		occorre procedere con segnalazione delle casistiche per cancellazione massiva	confermato
41	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	trasmissione dati da sistemi regionali	PIEMONTE	Vi sono dei casi in cui l'aggiudicatario dell'accordo quadro è variato. Le schede di adesione contenente la denominazione del nuovo aggiudicatario non possono essere trasmesse		Occorre prendere contatti con la SA che ha trasmesso i dati del CIG padre per far modificare l'Operatore Economico; aggiungeremo anche una FAQ circa l'obbligo per la S.A. che ha creato l'accordo quadro di variare l'O.E. aggiudicatario.	confermato
42	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	La SA delegata deve indicare nella fase di creazione S01 "il codice fiscale soggetto per conto del quale agisce la SA delegata" in considerazione del fatto che la procedura di gara può essere svolta per conto di più SA deleganti, SIMOG dovrebbe prevedere n-campi replicabili nel caso vi siano più soggetti deleganti		In caso di relazione 1:n si continua a ricorrere al meccanismo Cig padre – Cig derivato o figlio	confermato
43	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	La SA delegata in fase di acquisizione CIG inserisce solo codice fiscale della SA delegante, quindi tutti i Centri di Costo di quest'ultima potranno vedere tutte le gare inserite dalla SA delegata per conto della delegante con il rischio che un Centro di Costo prenda in carico una procedura non di propria competenza. Come viene gestito il livello Centro di Costo?		Al momento questo è il disegno previsto. Si precisa però che il RUP della SA delegante può vedere tutte le gare inserite dalla SA delegata ma può prendere in carico e assegnare la gara solo su un centro di costo su cui è abilitato.	confermato
44	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	La presa in carico dalla delegante in caso di gara delegata funziona unicamente a livello di gara e non di lotto		Sì, la presa in carico è relativa all'intera gara	confermato. È in valutazione la possibilità di consentire la presa in carico del singolo lotto (vedi quesito n.60)
45	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	La denominazione dei Centri di Costo deleganti in SIMOG non è allineata con quelli registrati sul Sistema Regionale, ciò che rappresenta una criticità per la presa in carico del delegante.		Se non viene prevista articolazione a livello di CdC, non sussiste problema per questa funzionalità. Il problema della condivisione delle anagrafiche di SA sarà comunque risolto con la pubblicazione dei dataset open di AUSA, a cui i sistemi regionali dovranno fare riferimento.	confermato
46	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	TOSCANA	Per consentire l'implementazione della funzione delega sul sistema regionale anche per il caso particolare in cui la SA delegata sia extraregionale e la delegante regionale, si chiede se è consentito all'utente Osservatorio consultare tramite servizio i dati dei CIG di tale Ente delegato prima della presa in carico		a partire dalla ver. 3.04.3 il sistema consente a tutti gli Osservatori Regionali di consultare gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nazionali. Se la richiesta è quella di vedere tutte le gare delegate dalle SA di propria competenza, queste sono già presenti nei db Access, che comprendono tutte le gare svolte da SA centrali che ricadono nel territorio di propria competenza	confermato

47	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	Il flusso SIMOG prevede che fino a che il CIG è in gestione alla SA delegata questa ne abbia piena operatività e visibilità. Successivamente alla presa in carico del CIG lato SA delegante, non vi è invece più traccia/visibilità del CIG per la SA delegata. Come viene gestito lo storico lato SA delegata dei CIG acquisiti in delega, dopo la loro presa in carico da parte della SA delegante?		(ripresa risposta a domanda precedente) Dopo la presa in carico della delegante, il RUP della delegata accede ai dati in modalità di sola lettura senza possibilità di rettifica	confermato
48	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	Attualmente il RUP della SA delegante, dopo aver ripreso in carico la gara svolta dal RUP della SA delegata, ha la possibilità di modificare i dati sulla gara/lotto (tipo settore, oggetto principale del contratto S/L/F, modalità di realizzazione). Non sarebbe più corretto impedire la modifica delle informazioni inserite dal RUP delegato durante l'esercizio delle funzioni che gli sono state delegate? Ci sembra infatti corretto garantire la separazione dei ruoli, quindi impedire che un RUP possa intervenire sui dati inseriti dall'altro.		ripresa risposta a domanda precedente) Va valutata la possibilità di rendere immutabili le schede compilate dal RUP delegato, una volta che la gara ritorna nella competenza del RUP delegante.	il quesito viene chiuso in quanto identico al quesito 46, che rimane in attesa di approfondimento
49	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	Il flusso prevede "Gare svolta per conto di altro singolo soggetto"; come ci si deve comportare quando esistono più soggetti deleganti in contemporanea?			Si utilizza il meccanismo CIG padre - CIG figlip
50	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	funzione delega	BOLZANO	In teoria non dovrebbe esserci alcun problema nel continuare ad utilizzare la modalità padre-figlio anche per le procedure in delega 1:1 oltre che quelle n:1. E' Corretto?		Dal punto di vista strettamente tecnico, le due funzionalità (cig padre-figlio e delega 1:1) operano indipendentemente l'una dall'altra: la delega 1:1 è stata introdotta proprio per caratterizzare le situazioni in cui c'è la delega di funzioni da una stazione appaltante verso un'altra, con una ben precisa distinzione di responsabilità tra SA delegante e SA delegata.	confermato
51	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	trasmissione dati da sistemi regionali	TOSCANA	Per le gare di settori speciali pubblicate dal 1° gennaio è obbligatorio il monitoraggio completo. Per quelle pubblicate prima di tale data tale monitoraggio completo è consentito, oppure è consentito ma non obbligatorio? Ovvero la trasmissione a SIMOG da un sistema Regionale di una scheda inizio Esecuzione contratto per una gara di settori speciali pubblicata nel 2019 darà errore?		Per le gare dei settori speciali pubblicate prima dell'entrata in vigore, la compilazione delle schede di monitoraggio non è consentita.	confermato
52	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	retrocompatibilità	TOSCANA	Motivazioni della modifica contrattuale. "Inserita la O che indica l'obbligatorietà in scheda S18 - Modifica contrattuale al campo Motivazioni della modifica contrattuale (S18.03). Si mantiene la retrocompatibilità". Come viene mantenuta la retrocompatibilità?		per le gare antecedenti alla v. 3.04.3 il sistema funziona come prima, ossia non restituisce un errore bloccante in caso di non compilazione del campo	confermato
53	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	trasmissione dati da sistemi regionali	TOSCANA	Per accordi quadro/convenzioni è possibile trasmettere le schede anche per importi inferiori a 40.000. Questo solo per le gare create dopo la data di attivazione della v. 3.04.4 o per tutte?		E' possibile trasmettere le schede anche per importi inferiori a 40.000 anche per le gare antecedenti la v. 3.04.4.0	Confermato. Nella 3.04.4 la possibilità di invio delle schede per gare di importo inferiore a 40.000 era data solo agli AQ/convenzioni. Dalla 3.04.4.1 è stata estesa a tutti i tipi di contratto

54	Chiuso salvo approfondimenti	Simog e allineamento Sistemi Regionali	controlli scheda subappalto	EMILIA-ROMAGNA	<p>Sulla scheda del Subappalto è attivo un controllo bloccante che verifica la corrispondenza del CPV dichiarato nella scheda al momento della sua compilazione e quello dichiarato nel Simog nella sezione dei dati generali del lotto al momento dell'acquisizione del CIG. Il problema sostanziale di questo controllo sta nel fatto che un'eventuale carenza di compilazione del CPV (Es: carenza del CPV secondario) deve essere colmata nel Simog e non nel Sistema regionale (Sitar), con tutte le conseguenti e onerose attività necessarie che prevedono anche alla cancellazione nel Simog delle schede già inviate. Si tratta quindi di un controllo bloccante che richiede sostanzialmente una migliore gestione nella fase di acquisizione del CPV, in particolare di quello "secondario" che risulta assolutamente facoltativo nel Simog per poi diventare bloccante sulla scheda del subappalto.</p>			<p>Il controllo si applica per le gare create a partire dalla data di attivazione di Simog 3.04.4.0. Si concorda di inserire, nella scheda di aggiudicazione, un alert quando viene indicato che l'affidatario ha richiesto la possibilità di subappaltare parte delle prestazioni, per sollecitare il RUP a verificare che siano state inserite correttamente le CPV secondarie. La modifica sarà implementata nella prossima release di SIMOG</p>
55	Chiuso	Simog e allineamento Sistemi Regionali	utente Osservatorio	BOLZANO	<p>Si richiede l'attivazione dell'utenza dell'Osservatorio regionale indipendente da quella nominativa del Referente dell'Osservatorio già presente in qualità di RUP. Non è possibile dichiarare che un altro collaboratore diverso dall'effettivo Referente, sia il referente dell'Osservatorio regionale. È possibile rendere indipendente dal codice fiscale personale l'utenza dell'Osservatorio regionale, oppure modificare la dichiarazione da presentare per l'apertura del servizio? Nel caso di un cambio di gestore della piattaforma regionale potrebbe essere necessario, per un certo periodo, disporre contestualmente di due accessi in qualità di Osservatorio regionale. Si richiede inoltre l'attivazione utenza di test per il gestore esterno della piattaforma;</p>			<p>Non è possibile inserire utenti fittizi in quanto l'utenza deve essere legata ad un CF di un referente reale. Si autorizza la creazione di più utenze che, dal punto di vista del sistema, risulteranno tutte relative a referenti diversi della sezione regionale. La PA BZ invierà i nominativi da abilitare. Si decide di modificare il modulo di richiesta profilo di referente regionale.</p>
56	Chiuso	Obblighi informativi	funzione delega	BOLZANO	<p>L'indizione di una procedura del tipo Convenzione/AQ viene espletata da una centrale di committenza o stazione unica appaltante (SUA). Nel caso in cui la fase esecutiva passi ad altra SA che sovrintende alla gestione del contratto in che modo deve avvenire il passaggio dalla SUA alla SA esecutrice?</p>		<p>Aspetto finora non considerato, che deve trovare integrazione nella gestione dei flussi informativi.</p>	<p>Quesito identico al n. 10 chiuso con la seguente risposta: La procedura passa di competenza dalla SUA alla SA esecutrice mediante voltura del CIG. Il CIG figlio viene utilizzato esclusivamente per lo stacco degli ordini</p>

57	Chiuso	Allineamento e-procurement e altri sistemi	indagine di mercato	BOLZANO	<p>Stiamo integrando l'Indagine di mercato al modulo e-procurement.</p> <p>Non ci sono chiare le disposizioni delle Linee Guida n. 4 all'ultima frase del punto 5.2.3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'indagine di mercato viene svolta telematicamente l'indicazione della data e luogo del sorteggio non sono rilevanti;</li> <li>• Non devono essere resi noti gli Operatori Economici invitati a livello di pubblicità verso l'esterno ma la SA può sapere quali sono gli Operatori Economici estratti che sono stati invitati.</li> </ul> <p>Si tratta di una normale procedura negoziata nella quale gli OE possono richiedere chiarimenti e per farlo devono loggarsi diventando così noti.</p> <p>Nel caso di svolgimento telematico sia dell' l'indagine di mercato, sia della procedura negoziata, va quindi solamente pubblicizzato nell'avviso che è previsto il sorteggio? Corretto?</p>	URCP	Ricevuto parere positivo da parte tecnica, in attesa di conferma anche da parte giuridica.	la domanda non è chiarissima: se il problema è la necessità di garantire l'anonimato (al di fuori della SA) degli OE coinvolti nell'indagine di mercato, è sufficiente rispondere ai chiarimenti senza indicare l'OE che ha posto il quesito
58	Chiuso	Allineamento e-procurement e altri sistemi	funzione delega e programmazione (RUP)	BOLZANO	<p>Come desumibile dalle osservazioni ai test effettuati sulla versione SIMOG 3.04.4.0, si ritiene che l'impostazione prevista nella gestione del RUP per le procedure in delega non consenta una gestione unitaria rispetto agli altri sistemi informativi e rispetto alla gestione amministrativa di una procedura di gara. Accade infatti che, dovendo il RUP essere unico per tutte le fasi che vanno dalla programmazione al collaudo di una procedura:</p> <p>a) in programmazione biennale e triennale venga individuato il RUP ed in programmazione annuale nominato il RUP appartenente alla SA delegante. Risulta quindi che consultando sia la sezione amministrazione trasparente della SA delegante, sia l'area "Programmazione" del Servizio contratti pubblici del MIT si ottengano tali informazioni.</p> <p>b) in ambiente SIMOG però il CIG viene prelevato dal RUP della SA delegata e fintanto che il CIG non passa di competenza della SA delegante, il RUP risulti essere il collaboratore nominato dalla delegata per lo svolgimento del subprocedimento di gara;</p>		Corretto ma sembra risolvibile con un semplice scambio di informazioni tra il RUP della delegante e quello della delegata. Simog chiede semplicemente il codice della programmazione e non importa chi dei due lo inserisce	confermato

59	Chiuso salvo approfondimenti	Allineamento e-procurement e altri sistemi	Gestione rinnovi contrattuali	BOLZANO	<p>Nel caso di un rinnovo previsto dal Bando di gara originario (5+ 2 annualità) è corretto quanto esposto nelle FAQ sulle Modifiche contrattuali proposte dagli Osservatori regionali</p> <p>29. Il rinnovo è una modifica contrattuale? No, il rinnovo è un nuovo contratto che viene stipulato alle medesime condizioni del contratto originario. La facoltà di rinnovare deve essere resa esplicita all'interno del disciplinare di gara (vedi punto 4,2 del Bando tipo n. 1/2017).</p> <p>Quindi operativamente viene prelevato un codice CIG correlato all'affidamento originario per l'importo riferito al rinnovo e si compilano le schede per tale nuovo contratto.</p>	URCP		<p>La FAQ non è corretta. Il rinnovo non richiede un nuovo contratto/CIG ma è un'opzione, prevista nei documenti di gara, che non richiede un nuovo affidamento. Rileveremo questa casistica come ulteriore tipologia di modifica contrattuale (MEV SIMOG), nel frattempo si utilizzerà la voce già esistente 'Modifiche previste dai documenti di gara iniziali'.</p>
60	Chiuso			BOLZANO	<p>Con SIMOG 3.04.05 al campo 4.3.41 TIPO_AGGIUDICATARIO è stata introdotta la tipologia: 5 - Associazioni di categoria.</p> <p>Tale tipologia non risulta essere presente tra quelle previste dall'art. 45 del codice appalti.</p> <p>Si richiede di indicare:</p> <p>1) quali categorie di OE rientrano in tale tipologia; 2) vi rientrano anche gli ordini, come quelli di avvocati o architetti e le associazioni mantello, con scopi più vasti, come le camere di commercio o industriali?</p>			<p>Dal quesito n.9: attualmente è in rilascio (3.04.5) la possibilità di stipulare convenzioni o accordi quadro con le associazioni di categoria e successivamente, nelle schede di adesione, inserire l'operatore economico finale titolare del contratto specifico. La novità è stata introdotta per gestire situazioni quali accordi con Federalberghi per la concessione di ospitalità, da parte dei singoli alberghi, alla popolazione colpita da terremoto</p>